

4. LA DEIFICAZIONE DI CESARE.

1. Uno degli elementi determinanti, anche se non il solo, per la nota teoria del Meyer¹ e di molti altri² secondo cui Cesare mirava ad instaurare, e in parte cominciò ad istituire, una monarchia di tipo orientale, una monarchia « di diritto divino », è costituito dal rilievo di onori divini che a Cesare furono decretati, ed eventualmente anche resi, durante gli ultimi anni o mesi della sua vita. Problema grosso, forse sottovalutato dalla recente monografia del Dobesch sull'apoteosi di Cesare³, al quale Helga Gesche ha opportunamente ritenuto di dedicare uno specifico studio. Studio specifico e, se ben vedo, molto attento, se non altrettanto accurato nella documentazione formale, con cui si apre la nuova collana *FAS.* (« Frankfurter Althistorische Studien ») diretta da K. Kraft e J. Bleicken.

2. I risultati? Mai come stavolta, prima di parlare dei risultati, è bene parlare dell'impostazione della ricerca.

La G. giustamente osserva che, quando si parla della divinizzazione di un personaggio, e in particolare di quella di Cesare, si fa generalmente di ogni erba un fascio: si mettono insieme gli onori divini a lui resi con la sua qualifica come divinità e con il vero e proprio culto a lui ufficialmente dedicato, le invocazioni a lui fatte a titolo encomiastico con quelle a lui indirizzate in conseguenza della sua riconosciuta natura divina, gli atteggiamenti in questi sensi assunti in Roma con quelli assunti nelle provincie specialmente orientali⁴. È sin troppo facile estrarre da un così fitto coacervo di dati gli elementi, quali che siano, per sostenere che il personaggio fu divinizzato già in vita; sopra tutto trattandosi di Cesare, che gli onori si guardava bene dal chiederli, ma solo perché era in grado, negli anni della sua dittatura perpetua, di farseli offrire con ben predisposta spontaneità e persino, alle prime, di rifiutarli con altrettanto ben calcolata modestia. La strada da seguire indubbiamente non può essere questa. E per suo conto l'a.⁵ pone alla sua indagine due punti di

* In *Index 2* (1971) 208 ss., a proposito di H. GESCHE, *Die Vergottung Caesars*, « Frankfurter Althistorische Studien, Heft 1 » (Kallmünz, M. Lassleben, 1968) p. 112.

¹ MEYER Ed., *Cäsars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*³ (1963).

² Sul punto: BENGTON, *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde* 1 (1967) 288 ss.

³ DOBESCH, *Cäsars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel* (1966).

⁴ *Die Vergottung Caesars* cit. 9 e passim.

⁵ 9 ss.

riferimento molto fermi: primo, acquisire come rilevanti solo i dati relativi ad iniziative prese ufficialmente, nei confronti di Cesare, a Roma, vale a dire dagli organismi costituzionali repubblicani (senato e assemblee); secondo, attribuire valore decisivo, tra questi dati, solo a quelli che danno prove di una vera e propria « deificazione » (« Vergottung ») di Caio Giulio Cesare.

Questa impostazione metodologica della monografia è certamente corretta, almeno in astratto. Ma non so se possa dirsi appagante. Anzi non lo credo, e mi spiego.

Rifiutare *a priori* ogni eventuale fatto di deificazione di Cesare verificatosi in provincia, senza nemmeno porsi il quesito della tolleranza o addirittura dell'acquiescenza che nei suoi riguardi abbiano dimostrato le autorità repubblicane, significa, se non erro, risolvere aprioristicamente il problema della politica « monarchica » posta in opera da Cesare, presupponendo arbitrariamente che questi abbia inteso rendersi monarca di Roma attraverso un processo *ab intrinseco*, cioè mediante una politica da principato (di tipo augusteo o, se si vuole, di tipo adrianeo o severiano), e non attraverso un processo *ab extrinseco*, cioè mediante una politica di sovrapposizione dell'*imperium Romanum* alla *respublica Romanorum* (la politica, per intenderci, portata a definizione, tre secoli dopo, da Diocleziano)⁶.

Ancora: assumere come elementi diagnostici della politica monarchica di Cesare solo quelli della « deificazione » in senso stretto, mettendo da parte come irrilevanti tutti gli indizi di « deiparazione » (così cerco di tradurre il vocabolo « Vergöttlichung » usato dall'a., tenendo presente che questa lo pone a sua volta in parallelo con *terminus technicus* « ἰσῳθεοῦ τιμαί »)⁷, significa, sempre se non erro, formalizzare e schematizzare in modo eccessivo il problema della politica cesariana, che fu politica certamente diversa da quella di Augusto e dei suoi successori, ma fu comunque (se pur lo fu) sempre una politica di cauto, graduale, elastico accostamento al fine ultimo dell'assolutismo⁸.

E infine (eccoci all'obbiezione più seria): intendere per « deificazione » di Cesare un *processus conclusus*, identificantesi nella effettiva e reale istituzione di un titolo culturale e di connessi luoghi di culto e di

⁶ GUARINO, *Storia del diritto romano*⁴ (1969) 324 ss., 529 ss.

⁷ Cfr. 10 nt. 7.

⁸ Illuminanti i lavori di L. WICKERT, *Caesars Monarchie und das Prinzipat des Augustus*, in *Neue Jb. f. Ant. u. deut. Bild.* (1941) 12 ss.; *Zur Caesars Reichspolitik*, in *Klio* 30 (1937) 232 ss.; art. « Princeps », in *PW.* XXII/2 (1954) 1998 ss.

connesse pratiche religiose (con particolare riguardo all'effettiva assunzione della carica di *flamen divi Iuli* da parte di Marco Antonio)⁹, significa, e qui proprio credo di non errare, imporre arbitrariamente un parametro soggettivo alla concretezza della storia. Vero è, quanto a quest'ultimo punto, che un dio non è dio se non è venerato e venerabile come tale¹⁰, ma questo vale (se vale) sul piano giuridico-religioso, sul piano del *ius sacrum*, non sul piano politico, cioè sul piano di un eventuale superamento o forzamento della regolarità costituzionale. Se per avventura risulta (come risulta alla stessa a.) che a Cesare già in vita fu decretata la deificazione, che importanza può avere, almeno dal punto di vista indiziario, che la deificazione non fu attuata (o completamente attuata) in vita di Cesare? Vale la mancata istituzione effettiva del culto cesariano in vita del dittatore, sopra tutto tenendo conto del modo improvviso e violento in cui questi disparve dalla scena, ad autorizzare la tesi che la deificazione fu decretata « ora per allora », cioè fu decretata in vita di Cesare per dopo la sua morte? E anche ammesso che ciò sia avvenuto, vale questa conclusione a svalORIZZARE la tesi della graduale (alle idi di marzo non peraltro compiuta) istituzione di una monarchia cesariana in Roma?

Temo insomma che già l'impostazione della ricerca pregiudichi la piena attendibilità dei risultati. L'a., se non vedo male, « vuole » ciò che scopre. Vuole togliere un importante puntello alla teoria della « Cæsars Monarchie » e vuole dimostrare che anche per Cesare è valso quanto Tacito¹¹ ha affermato, sulla base dell'esperienza, in ordine ai *principes* post-cesariani: « *deum honor principi non ante habetur quam agere inter homines desierit* ».

3. Nulla di male se i dati su cui si basa la ricerca confermassero, ad un esame spassionato, i desideri dell'a. Chi è in grado di scagliare la prima pietra contro un'indagine condotta con amor di tesi? Ma i dati di cui disponiamo non mi pare che, in verità, siano tali da giustificare la conclusione del libro. Una conclusione che è questa: il *senatus* decretò in vita di Cesare la sua deificazione *post mortem* e di una deificazione di

⁹ 70 ss.

¹⁰ 10 s.: « Ehe der Kult nicht bis alle Einzelheiten in Kraft getreten ist, fehlt praktisch die letzte Anerkennung als Staatsgott ». Si noti che la stessa a. scolorisce la sua tesi col « praktisch ». Ed infatti è un errore logico identificare la sussistenza di una divinità (che deriva dalla relativa proclamazione) con la esistenza della possibilità pratica di effettuare il culto ad essa relativo.

¹¹ Tac. *Ann.* 15.74.

Cesare si può quindi effettivamente parlare solo per il periodo successivo alla sua scomparsa.

Limitiamoci pure allo stretto necessario e vediamo perché, ed in che senso, questa conclusione non convince.

Svetonio, parlando degli onori resi a Cesare, dice¹² che questi (da vivo) « *et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est* », indicando sia onori altissimi che si rendevano ad esseri umani (« *sedes aureae in curia et pro tribunali* »), sia *templa, aras, simulacra iuxta deos*. Appiano incalza¹³: « *καὶ νεὼς ἐψηφίσαντο πολλοὺς αὐτῷ γενέσθαι καθάπερ θεῶν καὶ κοινὸν αὐτοῦ καὶ Ἐπιεικείας, ἀλλήλους δεξιουμένων* ». La notizia di un tempio comune a Cesare e alla Clementia è confermata da Dione Cassio¹⁴. Da questa combinazione di prove, relative ai luoghi ed agli altri elementi materiali del culto dedicato a Cesare vivo (*passus est*), l'a.¹⁵ tenta di liberarsi con scarso successo, sia richiamandosi alla regola (che comporta peraltro eccezioni) di un unico tempio in ogni località per ciascun dio, sia facendo capo all'usanza (che comporta peraltro deroghe) di non dedicare a due o più dei uno stesso tempio. Probabilmente, ella dice¹⁶, la spiegazione, atta a porre in quiescenza anche altre fonti relative ai *simulacra*¹⁷, è che nel tempio della Clementia il *simulacrum* di Cesare (uomo e non divinità) fu introdotto a titolo onorifico, a titolo di *σύνναος*¹⁸. Ora queste sono « possibilità » di una diversa spiegazione dei testi, non controprove rispetto agli stessi. E poi, sorvolando sul molto altro che si potrebbe dire, vi è un punto di Cicerone, interpretando il quale l'a. afferma cose inattendibili e cade addirittura in irreparabile contraddizione.

Si tratta di un passaggio della seconda filippica¹⁹, scritta (come è noto) nell'autunno del 44. Vi si legge, in stretta corrispondenza con un brano di Dione Cassio²⁰: « *Et tu in Caesaris memoria diligens tu illum amas mortuum? Quem is honorem maiorem consecutus erat, quam ut haberet pulvinar, simulacrum, fastigium, flaminem? Est ergo flamen ut Iovi, ut Marti, ut Quirino sic divo Iulio M. Antonius. Quid igitur cessas?*

¹² Suet. *Caes.* 76.

¹³ App. *B.c.* 2.106.

¹⁴ Dio Cass. 44.6.4.

¹⁵ 20 ss.

¹⁶ *Loc. cit.*

¹⁷ Cfr. Dio Cass. 44.4.4; Cic. *phil.* 2.110.

¹⁸ 26 ss.

¹⁹ Cic. *Phil.* 2.110.

²⁰ Dio Cass. 44.7.1. Cfr. anche App. *B.c.* 2.144, chiarissimo nell'affermare (per bocca di Antonio) la definizione decretata in vita di Cesare.

Cur non inauguraris? ». I tre requisiti della « Vergottung » sono qui evidenti: il tempio (*pulvinar, simulacrum, fastigium*), il sacerdozio (*flamen*), il titolo divino (*divus Iulius*). Si tratta di un *honor* che Cesare, al momento in cui parla Cicerone, « *consecutus erat* »: tenendo presente l'impossibilità pratica che l'*honor* sia stato decretato nel periodo successivo alla morte del dittatore, è evidente che Cesare l'ha conseguito prima della sua morte, probabilmente nel febbraio del 44²¹. Cicerone rimprovera a Marco Antonio il suo indugio a farsi inaugurare (« *quid igitur cessas? cur non inauguraris?* »). Tutto questo sta bene, dice l'a.²², ma dimostra solo che gli onori furono decretati in vita di Cesare, non che furono realizzati o dichiarati realizzabili prima della sua morte: la esecuzione dei *decreta senatus* faceva parte del « pacchetto » degli *acta Caesaris*. Ma, a prescindere dalla discutibilità dell'inclusione di questi onori a Cesare devoluti (e non da Cesare disposti o formalmente accettati) tra gli *acta Caesaris*²³, l'a. non tiene presente che Cicerone indica gli onori divini come già esistenti (« *consecutus erat* »), non come futuri, specifica che il flaminato del *divus Iulius* è già cosa fatta (« *est ergo flamen... divo Iulio M. Antonius* »), non cosa da farsi: Marco Antonio deve essere solo inaugurato²⁴. E dimentica, se non mi inganno, l'a. che in altro luogo del libro²⁵ ella per lo meno i *fastigia* (ma il discorso vale anche per i *simulacra*) li ha considerati non solo come decretati, ma come realizzati, visto che altre fonti concorrono a testimoniarli²⁶, salvo che ha cercato di dimostrare, quanto meno sul piano a lei consueto della possibilità, che si trattava di *fastigia* spettanti a Cesare uomo, nella sua qualità di *pontifex maximus*, per contrassegnare la casa attribuitagli a spese pubbliche come domicilio privato e come surrogato della *Regia*²⁷.

Non insisterò su questa strada, ma vorrei permettermi di osservare, prima di chiudere, che vi è forse qualche documento privato che non si sarebbe dovuto mettere tanto facilmente da parte. Alludo a CIL.

²¹ 44 ss.

²² 56 ss.

²³ Intorno al 16-17 marzo 44 a.C. il senato emanò, come è noto, un decreto per garantire la esecuzione di tutti i suoi *acta*, cioè di tutte le iniziative da lui prese in vita: per tutti, BRECHT, *Regeste über die Zeit von Cäsars Ermordung bis zum Umschwung der Politik des Anton* (1911).

²⁴ Sulla *inauguratio*: LATTE, *Römische Religionsgeschichte* (1960) 403.

²⁵ 22 ss.

²⁶ Flor. 2.13.91; Suet. *Caes.* 81.3; Plut. *Caes.* 63.6; Jul. Obs. 67.

²⁷ Cfr. Dio Cass. 43.44.6.

10.1271²⁸, ove si legge « *M. Salvio Q. f. Venusio decurioni benefic(io) dei Caesaris* », ed a CIL. 6.14211, 1.2: « ... *magnifici coniunx Caesaris illa dei* ». Gli argomenti del Dobesch²⁹ per sostenere l'antiorità delle due iscrizioni alla morte di Cesare sono deboli sino a un certo punto. « *Deus Caesar* », in luogo di « *divus Caesar* », può anche non indicare necessariamente un dio vivente³⁰, ma nella specie sembra proprio indicarlo. Se il beneficio del decurionato fosse stato rilasciato a Marco Salvio Venusto da Cesare uomo, l'iscrizione relativa non avrebbe calcato l'accento su Cesare « *deus* ». Se la *coniunx* di Cesare fosse stata celebrata a Cesare morto, sarebbe stato opportuno, se non proprio doveroso, segnalare quest'ultimo con un « *divus Caesar* ». Io non ho elementi e capacità per datare quel CIL. 10.3903, scritto sicuramente dopo l'uccisione di Cesare, in cui Cesare viene tuttora chiamato « *deus* »; ma, a parte il fatto che la lapide può essere stata incisa o commissionata al lapicida prima della notizia della morte di Cesare³¹, direi che la bilancia della probabilità pende più a favore della tesi del Dobesch che non a favore della tesi della Gesche.

4. L'a., che è indagatrice di notevole acutezza, è cosciente del « *auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig berührende Befund* » di cui si fa portatrice³². Il « *Vergottungsbeschluss* », non peraltro eseguito, cui essa si riferisce è senz'altro e solo un *decretum senatus*, probabilmente (si ripete) del febbraio 44 a.C., visto che la *lex Rufrena* sulla erezione di statue al divo Cesare è senz'altro posteriore alla morte del dittatore³³. Tuttavia, mentre condivido l'avviso che anche CIL. 10.2668³⁴, contro l'opinione della Ross Taylor³⁵, è di data successiva alle idi di marzo (anzi, aggiungerei, alla stessa *lex Rufrena*)³⁶, trovo la tesi della deificazione a far tempo dalla morte di Cesare, più che sorprendente, addirittura contraria alle risultanze che le fonti disponibili ci offrono. Non solo la

²⁸ ILS. 6343.

²⁹ *Cit.* (nt. 3) 23.

³⁰ Lo riconosce lo stesso Dobesch, con riferimento a CIL. 10.3903.

³¹ Cfr. SUSINI, *Il lapicida romano. Introduzione all'epigrafia latina* (1966) *passim*.

³² 46 s.

³³ Sul punto, acute considerazioni dell'a. a p. 40 ss., 87 ss. (sulla *lex Rufrena*).

³⁴ ILS. 72: « *Genio deivi Iuli parentis patriae quem senatus populusque Romanus in deorum numero rettulit* ». Cfr. 15.

³⁵ L. ROSS TAYLOR, *The Divinity of the Roman Emperor* (1931) 269. Cfr. anche: CARCOPINO, *Points de vue sur l'impérialisme romain* (1961) 147.

³⁶ L'iscrizione parla di « *senatus populusque Romanus* », quindi sembra alludere anche ad una *lex publica*, presumibilmente la *lex Rufrena*.

deificazione di Cesare vivo fu decisa dal senato (il che è quanto basta a dar conforto alla tesi della politica monarchica svolta da Cesare); la deificazione di lui vivente ebbe efficacia immediata, anche se taluni adempimenti ad essa relativi, tra cui l'*inauguratio* del *flamen* Marco Antonio, subirono rinvii per motivi svariati.

A mio avviso, l'equivoco in cui è caduta l'a. è stato di ritenere che un nuovo dio non possa veramente nascere prima dell'entrata in funzione del culto ad esso dedicato³⁷. Ma la storia della deificazione di Cesare ci dimostra che le cose andarono ben diversamente. Uno strappo alle regole? Può darsi³⁸. Cesare fu per molti e molti versi una personalità « off limits ». Ad ogni modo, se le cose andarono così, lo storiografo non può che prenderne atto.

5. IL « COUP DE FOUDRE » DI OTTAVIANO.

1. Il « coup de foudre » che prese Ottaviano per Livia Drusilla¹, e che dette avvio ad una delle più lunghe e felici unioni matrimoniali della storia, è stato sottilmente analizzato, nella sua contingenza e nelle sue implicazioni, non una, ma molteplici volte. Sarà sempre un pungente mistero se Druso fu realmente concepito da Livia col suo precedente marito, Tiberio Claudio Nerone, o se invece egli fu figlio di un incontro adulterino, anticipatore del successivo matrimonio, di Livia con Ottaviano. Certo è che, stando alle fonti più attendibili (Tac. *ann.* 1.10.5 e 5.1.2; Vell. Pat. 2.79.2, 2.94.1, 2.95.1, Suet. *Aug.* 62.2, *Tib.* 4.3, *Claud.* 1.1; Cass. Dio 48.44), Ottaviano repudiò la moglie Scribonia non appena questa gli partorì la figlia Giulia e passò subito dopo a *ducere*

³⁷ *Retro* nt. 10.

³⁸ Ma dall'87 al 12 a.C. rimase scoperto il flaminato di Giove: cfr. GUZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta* (1968) 78 nt. 27.

* In *Labeo* 27 (1981) 335 ss. Questa nota riproduce lo schema di una conversazione tenuta al Circolo Toscano di Diritto Romano, presso l'Università di Firenze, il 26 febbraio 1981.

¹ Sul tema: J. CARCOPINO, *Passion et politique chez les Césars* (1958) 65 ss.; G. MARAÑÓN, *Tiberius. Geschichte eines Ressentiments*² (1952, trad. dall'ed. argentina 1941) 43 ss.; K. CHRIST, *Drusus und Germanicus* (1956) 115 s.; W. SUERBAUM, *Merkwürdige Geburtstage*, in *Chiron* 10 (1980) 327 ss., con bibliografia. Sul matrimonio e sulle seconde nozze: O. ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano* (1970) *passim*, con bibliografia; M. HUMBERT, *Le remariage à Rome* (1972) 122 ss., con altra bibliografia.